

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE**

PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE N....., RELATIVE ALLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 14/2015 "MISURE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' E L'INCLUSIONE FINANZIARIA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE MEDESIMA

**TRA**

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, in seguito denominata "Regione", rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP Roma.

**E**

La Società Cooperativa "Confidi \_\_\_\_\_", in seguito denominata "Confidi" (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_ rappresentata legalmente dal Presidente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE:**

- con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, è stato istituito il "Fondo regionale in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione", di seguito denominato Fondo, destinato a finanziare, tra l'altro, gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), e all'articolo 7 della legge medesima (misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria); sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui al citato articolo 7, i Consorzi e le Cooperative di Garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominati Confidi, che abbiano costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche, iscritte oltre che nell'elenco tenuto dal Ministero Economia e Finanza anche nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura di cui all'articolo 13 della l.r. 14/2015;
- ai fini della concessione dei contributi la Regione indice annualmente, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici;
- con determinazione dirigenziale del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in attuazione dell'articolo 16 della l.r. 14/2015 e della deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_, è stato adottato un Avviso pubblico, per un importo complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_, a valere sull'esercizio finanziario \_\_\_\_\_, per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 14/2015, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e articolo 7 della l.r. 14/2015 (Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria), destinando agli stessi l'importo complessivo di euro € \_\_\_\_\_;
- con determinazione dirigenziale del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle singole misure/interventi;
- ai sensi della suddetta determinazione dirigenziale la Società \_\_\_\_\_ è risultata destinataria del contributo di euro \_\_\_\_\_, di cui all'articolo 7 della l.r. 14/2015, per interventi tesi alla concessione di idonee garanzie a banche convenzionate e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche al fine di favorire il reinserimento nel circuito finanziari legali delle piccole e medie imprese;

- ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 14/2015 e dell'articolo 11 dell'avviso pubblico, i destinatari dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 7 della medesima legge devono stipulare con la Regione apposita convenzione che preveda in particolare: l'obbligo, per gli enti stessi, di stipulare convenzioni con una o più banche e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) appositamente convenzionati per facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari, di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle attività stesse nonché l'obbligo di evidenziare nella relazione annuale gli interessi attivi maturati dal deposito delle somme concesse a titolo di garanzia, che affluiscono nel conto corrente dedicato e vanno a capitalizzare il montante, nonché, per ogni tipologia di intervento attuata dai destinatari, le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio da parte della Regione sulle attività svolte dagli enti stessi ai sensi della richiamata legge. La convenzione tra Banca e Confidi potrà liberamente prevedere l'operatività sui singoli commi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, senza doverli necessariamente ricomprendere tutti;
- con determinazione dirigenziale del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle singole misure/interventi;
- ai sensi dell'art. 20 della l.r. 14/2015 i contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea vigente in materia di agli aiuti di Stato;
- i contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento n. 717/2014 della Commissione UE del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura; del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- con determinazioni dirigenziali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Regione ha approvato lo schema tipo di convenzione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 14/2015, i rapporti tra Regione e il Confidi, per la gestione dei contributi concessi ai sensi della determinazione n. \_\_\_\_\_, in attuazione dell'Avviso pubblico annualità 2022, destinati agli interventi di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale "Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria".

### **Articolo 2 (Risorse finanziarie)**

1. Il Contributo concesso ai Confidi per la realizzazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 della l.r. 14/2015 e articolo 3 della presente convenzione, è pari a euro \_\_\_\_\_ ;

### **Articolo 3 (Misure di sostegno e modalità di concessione)**

1. Il Confidi utilizza le risorse della presente convenzione in favore dei soggetti di cui all'articolo 4, per attivare le misure di sostegno ai sensi dei successivi commi.
2. Il Confidi può concedere garanzia alla banca e/o a intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati, per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisoria fino a 25 mila euro, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l. 108/1996 e

- successive modifiche, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi se la restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione della provvisoria stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di ottantaquattro mesi predisposto dal Confidi medesimo.
3. Il Confidi può concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e siano impossibilitate ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino a un massimo di 15 mila euro da restituire nel termine di quattro anni;
  4. Il Confidi può concedere a cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliano avviare nuove attività e siano impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino a un importo massimo di 25 mila euro. La garanzia, erogata da una banca e/o dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati, può essere prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 15 mila euro in linea capitale; la seconda può essere prestata, a insindacabile giudizio del Confidi e/o della Banca, a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A tal fine la banca e/o gli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.

#### **Articolo 4** **(Beneficiari degli interventi, requisiti e criteri di assegnazione)**

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, le piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, in qualsiasi forma costituite, che operino nel territorio regionale e che:
  - a) per le misure di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2:
    - siano vittime di usura e abbia fatto richiesta di accesso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 14 della l. 108/96;
    - intendano riavviare l'attività aziendale con progetti qualificati per il ripristino della competitività sul mercato;
  - b) per le misure di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3): le piccole e medie imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione europea:
    - che operino nel territorio regionale da almeno due anni;
    - che siano impossibilitate ad accedere al credito ordinario;
    - che presentino una capacità di restituire il prestito garantito, da valutare in base alle prospettive aziendali, in funzione del rientro in uno stato di normalità economica;
2. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea che vogliono avviare nuove attività:
  - residenti nel territorio regionale da almeno due anni;
  - che siano impossibilitati ad accedere al credito ordinario;
  - che presentino una capacità di restituire il prestito garantito ai sensi dell'articolo 3, da valutare in base alle prospettive dell'azienda.
3. Ai fini della concessione dei benefici il Confidi tiene inoltre conto:
  - a) delle eventuali cause del rifiuto, pur con la garanzia antiusura, da parte di altro istituto bancario e/o intermediario finanziario;
  - b) dello stato generale dell'azienda, attraverso una idonea istruttoria volta a stabilire le ragioni della difficoltà di accesso al credito, attestando l'impossibilità di accesso al credito ordinario;
  - c) delle prospettive aziendali, in funzione del rientro in uno stato di normalità economica;
  - d) della sostenibilità, sui conti aziendali, del finanziamento richiesto;
  - e) del progetto di impresa, attribuendo allo stesso un valore al pari delle potenziali garanzie reali e personali degli imprenditori o aspiranti tali;

- f) delle capacità imprenditoriali, delle esperienze professionali e della formazione dei soggetti richiedenti;
  - g) dello stato dell'indebitamento, attraverso idonea analisi e riscontro documentale, al fine di valutare la possibilità di consolidamento dello stesso, e gli effetti di tali operazioni sul prosieguo dell'attività;
  - h) di eventuali e precedenti domande di finanziamento, garantite da un Confidi, e respinte da una Banca e/o da intermediario finanziario.
4. Per la verifica e valutazione della richiesta dei benefici, il Confidi si avvarrà di consulenza economico finanziaria; e/o processo di "due diligence"; e/o redazione del business plan.
5. Sono comunque esclusi dai benefici:
- a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
  - b) le piccole e medie imprese, incluse le microimprese, in qualsiasi modo costituite, che praticino il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP));
  - c) coloro che siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all'articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all'articolo 3 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all'esito dei relativi procedimenti

## **Articolo 5 (Obblighi del Confidi)**

### 1. Il Confidi è tenuto a:

- a) utilizzare le risorse affidate esclusivamente per le misure di sostegno di cui all'articolo 3;
- b) garantire l'imparzialità nella concessione delle misure di sostegno ai soggetti che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, previa istruttoria e valutazione delle istanze secondo i criteri di cui al medesimo articolo;
- c) fornire alla Regione, in qualsiasi momento, la documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte e consentire eventuali controlli in loco da parte dei funzionari regionali;
- d) mantenere tutti i requisiti soggettivi/oggettivi di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- e) mantenere la propria sede operativa/legale nel territorio regionale;
- f) rispettare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle Leggi Antimafia) e successive modifiche;
- g) depositare le somme ricevute in gestione su un conto dedicato, ai sensi dell'articolo 12 della presente convenzione;
- h) comunicare alla Regione, in fase di rendicontazione, i dati identificativi degli istituti bancari e/o degli intermediari finanziari convenzionati;
- i) trasmettere la/le convenzione/i alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione o in fase di rendicontazione;
- j) provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 7;
- k) trasmettere le relazioni di monitoraggio ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione;
- l) provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 10 della presente convenzione;
- m) effettuare le attività di accompagnamento e recupero dei benefici concessi ai sensi dell'articolo 7;
- n) rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis...".

2. Nella concessione delle garanzie, il Confidi è tenuto al rispetto alla normativa dell'Unione Europea vigente in materia di aiuti di Stato e in particolare dei regolamenti europei "de minimis".
3. In considerazione della delicatezza del servizio erogato e della possibile condizione disagio psicologico degli utenti il Confidi è tenuto a garantire che:
  - a) i propri operatori adottino norme comportamentali in coerenza con i principi deontologici del servizio reso e trattino i dati personali dei soggetti coinvolti a vario titolo in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
  - d) gli operatori siano in possesso dei titoli e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

### **Articolo 6** **(Erogazione delle risorse assegnate)**

1. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione la Regione trasferisce le risorse di cui all'articolo 2, in unica soluzione, sul conto corrente attivato ai sensi all'articolo 12.

### **Articolo 7** **(Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici)**

1. Il Confidi, successivamente all'erogazione della prestazione di garanzia e al finanziamento da parte della banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), fino all'estinzione dello stesso, si impegna a effettuare un'attività di accompagnamento del beneficiario e, in particolare:
  - a) a mantenere le relazioni con il soggetto beneficiario;
  - e) in caso di rimborso irregolare, ad attivarsi per l'individuazione delle relative cause;
  - f) ad affiancare il beneficiario per cercare di rimuovere le cause di difficoltà che ostacolano il regolare rimborso del prestito e nei relativi rapporti con la banca e/o con gli intermediari finanziari.
2. Fatta salva l'attivazione delle procedure di cui al comma 1, in caso di intervenuta escussione da parte della banca e/o dell'intermediario finanziario, il Confidi è tenuto comunque, se non abbia già provveduto la banca e qualora sussistano le condizioni economiche in capo al debitore, al recupero coattivo del credito vantato, proponendo preliminarmente al soggetto debitore un piano di rientro compatibile con la nuova condizione economica.
3. Le somme recuperate coattivamente a seguito delle escussioni sono accreditate sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 12, al netto delle spese legali sostenute la cui detrazione, previamente comunicata alla Regione e autorizzata dalla stessa, sarà ammessa entro il limite della quota capitale recuperata. Qualora il recupero delle escussioni avvenga in modo rateale, le relative spese legali saranno detratte pro-quota dalla somma da accreditare.

### **Articolo 8** **(Monitoraggio delle attività)**

1. Il Confidi è tenuto a trasmettere periodicamente alla Regione, entro il 30 giugno e il 31 gennaio, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, una dettagliata relazione contenente, in particolare:
  - a) l'elenco delle singole garanzie concesse ai sensi dell'articolo 3;
  - b) l'elenco dei beneficiari con l'indicazione, per ciascuno di essi, del tipo di garanzia concessa, dei dati identificativi dell'istituto bancario e/o degli intermediari finanziari convenzionati, dell'istruttoria effettuata, delle motivazioni a fondamento della concessione della garanzia e della

- documentazione acquisita a supporto, alla luce dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 4;
- c) le eventuali garanzie escusse dalle banche, e/o dagli intermediari finanziari, la descrizione dettagliata delle attività volte al recupero delle somme, nonché:
    - nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, il piano di rientro predisposto;
    - caso di cui all'articolo 7 comma 3, le spese legali sostenute e l'importo delle somme recuperate;
  - d) l'elenco delle domande pervenute e non ammesse con l'indicazione delle relative motivazioni;
  - g) il rendiconto dettagliato delle spese bancarie sostenute per la gestione del fondo medesimo, degli interessi maturati, il saldo disponibile, allegando copia della lista movimenti;
  - h) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione.
  - i) La documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere conservata dall'ente per almeno 10 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite a valere sul fondo.

### **Articolo 9** **(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione dura cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale estinzione delle stesse.
2. Nel caso in cui il Confidi, a seguito dell'espletamento di nuovi Avvisi pubblici regionali, risulti beneficiario di ulteriori contributi per le misure di cui all'articolo 7 della l.r. 14/2015, la presente convenzione sarà integrata dalle parti in relazione alle risorse di cui all'articolo 2.
3. La presente convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua vigenza.

### **Articolo 10** **(Decadenza dal contributo)**

1. Il Confidi decade dal contributo concesso in caso di utilizzo delle risorse in caso di grave violazione della presente convenzione e, comunque, della l.r. 14/2015, con conseguente obbligo alla restituzione totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge, e con esclusione delle garanzie e dei fondi impegnati che saranno rimborsati quando svincolati dalla garanzia.
2. Il Confidi decade altresì in caso di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione, cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche e dall'elenco regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 14/2015, ovvero nel caso di mancato rilascio di garanzie per due esercizi finanziari consecutivi, senza giustificato motivo.

### **Art. 11** **(Spesa per gestione del fondo)**

1. Per la gestione della presente convenzione il Confidi non percepisce alcun compenso o agio a carico del fondo di cui all'articolo 2.

### **Articolo 12** **(Conto corrente dedicato)**

1. Il Confidi assume l'obbligo di utilizzare un conto corrente a esso intestato, separato e dedicato in via esclusiva alla gestione delle risorse di cui all'articolo 2, i cui interessi andranno a capitalizzare il montante.
2. Il conto corrente deve essere utilizzato nel pieno rispetto della l.r. 14/2015 ed esclusivamente per gli interventi di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

4. Il Confidi individua nel .....la persona delegata ad operare sul sopraindicato conto. Eventuali cambiamenti del soggetto delegato ad operare sul conto dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione.
5. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.
6. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l'istituto bancario, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Transfer e assegni circolari.
7. Non può essere prevista l'emissione di carte di credito e/o di debito e libretti di assegni.

**Articolo 13**  
**(Registrazione e spese contrattuali)**

1. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente tra le parti e sarà iscritta nel Registro Cronologico degli atti non sottoposti a registrazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche.
2. Le spese di bollo sono a carico del Confidi.
3. La convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

**Articolo 14**  
**(Controversie)**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì //

**Per la Regione Lazio**  
**Il Direttore della Direzione Regionale**

( \_\_\_\_\_ )

**Per la Società Cooperativa Confidi**  
**Il legale Rappresentante**

( \_\_\_\_\_ )

Art. 5 (Obblighi del Confidi)  
Art. 7 (Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici)  
Art. 8 (Monitoraggio delle attività)  
Art. 10 (Decadenza dal contributo)  
Art. 11 (Spese per la gestione del fondo)  
Art. 12 (Conto corrente dedicato)  
Art. 13 (Registrazione e spese contrattuali)  
Art. 14 (Controversie)

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì / /

**Per la Società Cooperativa Confidi**  
**Il legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_